



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione tutela dei consumatori

DETERMINA DIRETTORIALE N. 8/19/DTC

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA DA VIÀ / ITALIA ONLINE S.P.A. (GU14/266/18)

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, di seguito denominato *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 597/11/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS;

VISTA la delibera n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante “*Modifica del Regolamento in materia di indennizzi applicabili alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all’Allegato A alla delibera n. 73/11/CONS*”, e in particolare l’articolo 2, comma 2;

VISTA l’istanza del 14 febbraio 2018 con cui la società Da Vià ha chiesto l’intervento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per la definizione della controversia in essere con la società Italia Online S.p.A.;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione tutela dei consumatori

CONSIDERATO che, nel caso di specie, trova applicazione *ratione temporis* il *Regolamento sugli indennizzi* vigente al momento della presentazione dell'istanza, e dunque nella versione precedente alle modifiche introdotte con la delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la nota del 19 febbraio 2018 (prot. n. 11631) con la quale il responsabile del procedimento ha comunicato alle parti, ai sensi dell'articolo 15 del summenzionato *Regolamento*, l'avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della controversia;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

L'istante, in riferimento al codice cliente n. 0120550215, lamenta l'insussistenza del titolo contrattuale fondante la fatturazione emessa.

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento, l'utente ha dichiarato che “*i contratti R 2065577-0 e R 1386206-0*”, in relazione ai quali la società convenuta ha emesso fatture, “*sono stati sottoscritti con delle firme che non corrispondono a quelle del rappresentante legale*”, quindi non sono riconducibili all'utente.

In base a tali premesse, l'istante ha chiesto il rimborso delle fatture emesse.

La società Italia Online S.p.A., in memorie, ha dichiarato che le doglianze dell'utente “*non attengono a servizi di comunicazione elettronica, bensì a contratti in essere con la nostra società relativi a servizi pubblicitari*”. Pertanto, “*l'oggetto delle contestazioni non attiene a materie ricomprese nell'ambito di applicazione del Regolamento approvato con delibera 173/07/CONS*”.

Stante la rilevata carenza di competenza dell'Autorità adita in relazione al rapporto contrattuale dedotto in controversia, la società Italia Online S.p.A. ha chiesto l'archiviazione del procedimento.

RITENUTO, alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, che l'istanza dell'utente deve essere archiviata, si rileva quanto segue.

Nei contratti dedotti in controversia, allegati in copia dall'utente all'istanza di definizione, è detto “*il sottoscritto chiede l'esecuzione del presente ordine pubblicitario*” e anche le fatture prodotte, sempre dall'utente, hanno ad oggetto “*presenza pubblicitaria su pagine bianche*”. Tale circostanze confermano che i rapporti contrattuali di cui si discute non concernono servizi di comunicazione elettronica, bensì servizi pubblicitari.

In relazione a tanto, premesso che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del *Regolamento*, sono rimesse alla competenza dell'Autorità le controversie in materia di comunicazioni elettroniche tra utenti finali ed operatori, inerenti al mancato rispetto delle disposizioni relative al servizio universale ed ai diritti degli utenti finali stabilite dalle norme legislative, dalle delibere dell'Autorità, dalle condizioni contrattuali e dalle carte dei servizi, la fattispecie sottoposta all'attenzione di questa Autorità non può essere inquadrata nel novero dei servizi di comunicazione elettronica, come sopra definiti.

Pertanto, in difetto del requisito oggettivo indefettibile per richiedere l'intervento dell'Autorità, ai sensi dell'articolo 14 del citato *Regolamento*, l'istanza di definizione della controversia non è proponibile in questa sede, fatta salva la possibilità di adire l'autorità giudiziaria competente.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione tutela dei consumatori

DETERMINA

L'archiviazione, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del Regolamento, del procedimento avviato dalla società Da Vià , in data 14 febbraio 2018.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il presente provvedimento è notificato alle parti e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 7 febbraio 2019

Il Direttore
Mario Staderini